

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2024, n. 33-538

**Indicazioni alle ASR per l'adozione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025. Conferma tetti di spesa del personale anni 2023 e 2024, approvazione tetti di spesa del personale anno 2025**



Seduta N° 34

Adunanza 16 DICEMBRE 2024

Il giorno 16 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 16:40 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la Reggia di Venaria Reale, Piazza della Repubblica 4 - Venaria Reale con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Gian Luca VIGNALE

**DGR 33-538/2024/XII**

**OGGETTO:**

Indicazioni alle ASR per l'adozione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025. Conferma tetti di spesa del personale anni 2023 e 2024, approvazione tetti di spesa del personale anno 2025

A relazione di: Riboldi

Premesso che:

l'art. 6 del D.lgs n. 165 del 30/03/2001, come modificato e integrato dal D.lgs n. 75 del 25/05/2017, prevede che le amministrazioni pubbliche definiscano l'organizzazione dei propri uffici in conformità al Piano triennale dei fabbisogni, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo di cui all'art. 6 ter del succitato decreto legislativo, adottate, con appositi decreti del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per le Aziende SSN, anche con il Ministero della Salute, per orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani del fabbisogno di personale;

le predette linee di indirizzo, definite con il decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione dell' 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018, declinano le specificità riferite agli Enti ed Aziende del SSN. , in particolare, dai punti 7 a 7.3;

ai sensi del suddetto Decreto "i PTFP delle Aziende e degli Enti del S.S.N. sono approvati dalle rispettive regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del DM.70/2015, e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende stesse. (... omissis ...) I PTFP delle Aziende ed Enti del SSN devono essere predisposti in coerenza con i rispettivi atti aziendali di cui all'art. 3, comma 1 – bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

l'articolo 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60, ha introdotto, a decorrere dal 2019, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della L. 191/2009 e s.m.i., nuove regole in materia di spesa per il personale, per gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale che non provvedono integralmente al proprio fabbisogno sanitario, finalizzate a modificare il valore di riferimento su cui parametrare la spesa per il personale, salvaguardando l'equilibrio economico finanziario e nel rispetto degli adempimenti relativi all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Tenuto conto:

dell'articolo 11, del comma 1 della disposizione in esame, che prevede che: *“A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente...”*;

dell'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 107, il quale ha previsto al comma 1 che *“A decorrere dall'anno 2024 e fino alla data di adozione dei decreti di cui al comma 2, i valori della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni autorizzati per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati annualmente a livello regionale, nell'ambito del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, del 10 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente e, su richiesta della regione, di un ulteriore importo sino al 5 per cento del predetto incremento, per un importo complessivo fino al 15 per cento del medesimo incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, e compatibilmente con la programmazione regionale in materia di assunzioni. Il predetto incremento della misura massima del 5 per cento è autorizzato, previa verifica della congruità delle misure compensative della maggiore spesa di personale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”*; al comma 2 che: *“A decorrere dall'anno 2025, ai fini della determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottata una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN in coerenza con i valori di cui al comma 1. I piani dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale predisposti dalle regioni sulla base della predetta metodologia sono approvati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del riscontro di congruità finanziaria”*; ed al comma 3 che: *“Fino all'adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno del personale degli enti del SSN di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto*

*compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60".*

Rilevato che in forza della predetta normativa:

- il vincolo di spesa per il personale e' definito a livello regionale e non aziendale;
- per l'anno 2023 tale vincolo e' dato dalla spesa relativa all'anno 2018 o, se superiore, da quello della spesa per il personale del 2004, ridotta dell'1,4%, incrementabile secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 1 del succitato D.L. 35/2019;
- a decorrere dall'anno 2024 e fino alla data di adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.L. 73/2024, i valori della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni autorizzati per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati annualmente a livello regionale, nell'ambito del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, del 10 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.

Dato atto che con Determinazione del Direttore Regionale della Direzione Sanità n. 516 del 01/08/2018, come modificata ed integrata con Determinazioni del Direttore Regionale Sanità n. 79 del 06/02/2019, 208 del 4/03/2020 e 1109 del 7/07/2021 e da ultimo con circolare regionale nota prot. 48789 del 15.12.2022 sono state approvate le linee di indirizzo regionali per la predisposizione dei Piani Triennali Fabbisogno Personale delle Aziende del S.S.R., corredati delle schede di rilevazione dei dati relativi alle dotazioni organiche ed al fabbisogno suddiviso per profili professionali nonché i costi della dotazione organica stessa.

Richiamate:

- la D.G.R. 39-5493 del 3 agosto 2022 con la quale, tra il resto, è stato preso atto dell'Accordo politico siglato in data 6/6/2022 tra Amministrazione Regionale e le OO.SS del Comparto, allegato sub 1, così facendone sua parte integrante e sostanziale, in forza del quale le Parti firmatarie, nel condividere l'accezione strategica di potenziamento delle risorse umane per far fronte alla situazione post-emergenziale COVID e il necessario potenziamento del territorio, hanno definito il percorso di integrazione graduale dell'incremento previsto dall'art. 11 comma 1 del D.L. 35/2019 del tetto di spesa del personale, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, declinato secondo quanto ivi previsto;
- la D.G.R.46-6202 del 7.12.2022, che, in coerenza con quanto previsto dall'art. 11 comma 1 D.L. 35/2019, ha determinato i tetti di spesa aziendali per il personale anche per gli anni 2023 e 2024, aumentati rispettivamente del 4% e del 6% dell'incremento del FSR 2021 rispetto al FSR 2020, come segue:
  - anno 2023, fabbisogno di spesa sostenibile per risorse umane: € 3.310.718.211, di cui personale 2023 che rientra nel vincolo di spesa rispetto al tetto del personale della spesa 2004 ridotto dell'1,4% storicizzata dal MEF: € 2.656.904.373;
  - anno 2024, fabbisogno di spesa sostenibile per risorse umane: € 3.353.921.940, di cui personale 2023 che rientra nel vincolo di spesa rispetto al tetto del personale della spesa 2004 ridotto dell'1,4% storicizzata dal MEF: € 2.691.850.307.

Rilevato che per l'anno 2023 rimane pienamente valevole quanto previsto dal legislatore con l'art. 11 D.L. 35/2019 ed attuato a livello regionale con la suddetta D.G.R. 46-6202 del 7.12.2022, dovendosi pertanto confermare il tetto di spesa per il personale nei valori sopra indicati, secondo la ripartizione a livello aziendale di cui alla suddetta D.G.R. 46-6202 del 7.12.2022, così come modificata dalla D.G.R. 8-8255 del 4 marzo 2024.

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del succitato D.L. 73/2024 il parametro imposto dal legislatore quale vincolo di spesa in materia di personale delle Aziende e degli enti del Servizio

nazionale è cambiato, dovendosi, dall'anno 2024, fare riferimento ai valori della spesa autorizzati per l'anno 2023 ai sensi del predetto art. 11 D.L. 35/2019, i quali sono incrementati annualmente a livello regionale, nell'ambito del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, del 10 per cento dell'incremento del FSR rispetto all'esercizio precedente.

Tenuto conto che i piani triennali di fabbisogno di personale relativi al triennio 2022-2024 approvati con D.G.R. 30-7328 del 31.07.2023 (rettificata, per mero errore materiale, con D.G.R. 4-7405 del 29.08.2023) sono stati dalle AA.SS.RR. predisposti, anche per l'anno 2024, facendo affidamento sui tetti di spesa 2022-2024 approvati con la suddetta D.G.R. 46-6202 del 7.12.2022 in coerenza con l'art. 11 comma 1 D.L. 35/2019, allora valevole, in relazione al limite di spesa per il personale.

Ritenuto pertanto in via prudenziale nelle more della definizione del 10% della variazione del FSR 2024 rispetto al FSR 2023, in attesa del riparto nazionale definitivo del FSR 2024 che dovrà essere approvato entro fine anno con Delibera del CIPESS, di confermare per l'anno 2024 il tetto di spesa già approvato con D.G.R. 46-6202 del 7.12.2022 nei valori sopra indicati, secondo la ripartizione a livello aziendale di cui alla suddetta D.G.R. 46-6202 del 7.12.2022 e s.m.i., definendo altresì negli stessi importi, in via preventiva, il tetto di spesa per l'anno 2025, fermo restando il successivo eventuale adeguamento sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del succitato D.L. 73/2024.

Tenuto conto che:

- con riguardo all'emergenza sanitaria da COVID 19, per rispondere alle esigenze dei servizi sanitari, si sono susseguite a livello nazionale diverse disposizioni normative che hanno individuato strumenti e risorse straordinarie per sostenere il sistema sanitario nella fase pandemica. In particolare, con il decreto-legge 27 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i., e con il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. n.77 del 17 luglio 2020, sono state previste modalità straordinarie di reclutamento di professionisti nel sistema sanitario e stanziamenti dedicati al potenziamento dei servizi sanitari in termini di personale;

- per gli anni 2023 e 2024, fino al 31 dicembre 2024, le Aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno ancora potuto avvalersi delle seguenti misure:

- reclutamento di medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'art. 1 comma 547 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili, misura inizialmente prevista dall'art. 2-bis comma 1 lett. a) del succitato D.L. 18/2020, e ad oggi vigente in forza dell'art. 1 comma 268 lett. a) L. 30 dicembre 2021 n. 234 s.m.i.;
- reclutamento di laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, misura inizialmente prevista dall'art. 2-bis comma 3 del succitato D.L. 18/2020, ad oggi vigente in forza dell'art. 4 comma 3 del D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 s.m.i.;
- reclutamento di dirigenti medici, veterinari e sanitari, personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché operatori socio-sanitari, collocati in quiescenza, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, misura inizialmente prevista dall'art. 2-bis comma 5 del succitato D.L. 18/2020 e da ultimo prorogata in forza dell'art. 4 comma 6 del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18;
- reclutamento di personale delle professioni sanitarie e operatori socio-sanitari a tempo determinato, misura inizialmente prevista dall'art. 2-ter comma 1 del D.L.18/2020, ad oggi vigente, con possibilità di proroga dei predetti incarichi, in forza dell'art. 1 comma 268 lett. a) L.

30 dicembre 2021 n. 234 s.m.i.;

- reclutamento di medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione a tempo determinato, con possibilità di proroga secondo quanto ivi previsto dall'art. 2-ter comma 5 del D.L. 18/2020, misura inizialmente prevista da tale disposizione e ad oggi vigente in forza dell'art. 1 comma 268 lett. a) L. 30 dicembre 2021 n. 234 s.m.i..

Rilevato che in relazione alle succitate misure, per quanto qui rileva, negli anni 2023 e 2024 non è stato previsto da parte del legislatore nazionale alcun finanziamento ad hoc e considerato che pertanto, come peraltro espressamente previsto nelle relative disposizioni che ne hanno prorogato la vigenza, le stesse sono soggette al vincolo di spesa in materia di personale risultando conseguentemente nell'ambito del tetto di spesa di cui alle Delibere regionali di approvazione dei tetti di spesa in materia di personale.

Dato atto che le suddette misure - salvo eventuali successive modifiche normative che ne proroghino la vigenza - non potranno essere applicate oltre il 31 dicembre 2024.

Dato atto che il succitato D.L. 34/2020 all'art. 1 "Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale" ha previsto:

- al comma 4 che "Le regioni e le province autonome, per garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, nonché di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, qualora non lo abbiano già fatto, incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o sottoposti a quarantena nonché per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n. 15. A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei limiti indicati al comma 10";
- al comma 5 che a decorrere dal 1° gennaio 2021 al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l'introduzione altresì dell'infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati come affetti da COVID-19, anche coadiuvando le Unità speciali di continuità assistenziale e i servizi offerti dalle cure primarie, nonché di tutti i soggetti di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10";
- al comma 8 che "Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, così come implementate nei piani regionali, le regioni e le province autonome provvedono all'attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina";
- al comma 10 che le regioni e le province autonome sono autorizzate, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad incrementare la spesa di personale a decorrere dal 2021 per l'attuazione di commi 4, 5 e 8 fino agli importi indicati nella tabella di cui all'allegato B annesso al suddetto D.L. 34/2020, a valere sulle risorse previste dal successivo comma 11, anche nell'ottica della riorganizzazione dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale secondo quanto previsto dal D.M. 23 maggio 2022 n. 77.

Dato atto che la spesa di personale finanziata con le specifiche risorse di cui alla succitata normativa nazionale, come sopra specificato, non essendo compresa nei tetti di spesa assegnati alle AA.SS.RR., trova copertura nelle risorse dei provvedimenti nazionali dedicati, ripartite alle medesime AA.SS.RR. con specifico provvedimento regionale.

Tenuto conto, altresì:

- dell'articolo 2 del D.L. 34/2020 che ha previsto:

- al comma 1 che *“Le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. I piani di riorganizzazione di cui al presente comma, come approvati dal Ministero della salute con il procedimento stabilito al comma 8, sono recepiti nei programmi operativi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente, a fini esclusivamente conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei principi di separazione e sicurezza dei percorsi, è resa, altresì, strutturale sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti”*;
- al comma 5, secondo periodo, che per l'operatività dei mezzi di trasporto di cui al primo periodo (per cui le regioni e le province autonome sono autorizzate ad aumentare il numero dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti intraospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19) le regioni e le province autonome possono assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico.
- al comma 7, ultimo periodo, che *“Per le finalità di cui ai commi 1 e 5, secondo periodo, del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale nel limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, da ripartirsi, a decorrere dall'anno 2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7 della tabella di cui all'allegato C annesso al presente decreto”*.

Dato atto che la spesa di personale finanziata con le specifiche risorse di cui alla succitata normativa nazionale, come sopra specificato, non essendo compresa nei tetti di spesa assegnati alle AA.SS.RR., trova copertura nelle risorse dei provvedimenti nazionali dedicati, ripartite alle medesime AA.SS.RR. con specifico provvedimento regionale;

- dell'articolo 1 comma 274 della L. 234/2021 in forza del quale *“Al fine di assicurare l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello convenzionato, è autorizzata la spesa massima di 90,9 milioni di euro per l'anno 2022, 150,1 milioni di euro per l'anno 2023, 328,3 milioni di euro per l'anno 2024, 591,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.015,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La predetta autorizzazione decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento per la*

*definizione di standard organizzativi, quantitativi, qualitativi, tecnologici e omogenei per l'assistenza territoriale, da adottare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2022. Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.”;*

- del successivo provvedimento nazionale di riparto, D.M. Salute 23 dicembre 2022 “Riparto delle risorse per il potenziamento dell’assistenza territoriale”.

Ritenuto di precisare che tutte le suddette risorse, nella misura in cui utilizzate per la spesa per l’assunzione di personale dipendente, sono da ritenersi in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli, dovendosi conseguentemente ritenere tali spese non ricomprese nei tetti di spesa di cui alle Delibere regionali di approvazione dei tetti di spesa in materia di personale.

Richiamate:

- la D.G.R. n. 7-5906 del 04/11/2022 con cui è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno (P.T.F.P.) dell’Azienda Sanitaria Zero, triennio 2022-2024 e definito il relativo tetto di spesa del personale anni 2022-2023-2024;

- la D.G.R.46-6202 del 7.12.2022 con cui sono stati approvati i Piani Triennali del Fabbisogno del personale delle AA.SS.RR. Triennio 2021-2023, sono state date indicazioni alle AASSRR per l’adozione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024 e sono stati approvati i tetti di spesa del personale anni 2022-2023-2024;

- la D.G.R. 30-7328 del 31/07/2023, s.m.i. con cui sono stati approvati i Piani Triennali del Fabbisogno del personale delle AA.SS.RR. Triennio 2022-2024 (delibera successivamente rettificata, per mero errore materiale, con D.G.R. 4-7405 del 29 agosto 2023);

- la D.G.R. 8-8255 del 4 marzo 2024 con cui è stata modificata la succitata D.G.R.46-6202 del 7.12.2022, con riferimento al tetto di spesa del personale dell’ASL CN2 per l’anno 2024 e successivi.

Ribadito che il tetto di spesa del personale - relativamente al rispetto della spesa dell’anno 2004 ridotta dell’1,4% in relazione all’annualità 2023 e al rispetto della spesa autorizzata per l’anno 2023 in relazione all’annualità 2024 e successive - è applicato a livello regionale, mentre le aziende sanitarie nel rispetto della programmazione sanitaria regionale e nazionale, nonché dei vincoli di pareggio del bilancio aziendale, definiscono un documento di programmazione del fabbisogno del personale non superiore alla programmazione regionale annuale disposta con provvedimento regionale.

Ritenuto di confermare i tetti di spesa del personale per gli anni 2023, 2024 - in via prudenziale e nelle more della definizione del 10% della variazione del FSR 2024 rispetto al FSR 2023 ai fini dell’applicazione, in relazione all’annualità 2024, di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 del succitato D.L. 73/2024 - già approvati con D.G.R. 46-6202 del 7.12.2022, definendo altresì nei medesimi importi di cui all’anno 2024 i tetti di spesa del personale per l’anno 2025. I suddetti tetti di spesa sono indicati, per ciascuna ASR, nell’allegato 1, per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e le risorse utilizzate dalle AASSRR per far fronte alle spese di personale che rientrano in tali limiti di spesa trovano copertura nel riparto del FSR indistinto.

Dato atto che:

- l’allegato suddetto rappresenta, in distinte colonne e per ciascuno degli anni di riferimento, la cornice economico - finanziaria invalicabile, con riguardo al fabbisogno di spesa sostenibile per risorse umane, e il Tetto del Personale che rientra nel vincolo di spesa regionale previsto dall’art. 11

comma 1 del 35/2019 per quanto riguarda l'annualità 2023, e dall'art. 5 comma 1 del D.L. 73/2024 per quanto riguarda le annualità 2024 e 2025. Le risorse di cui al medesimo allegato imputate alla GSA - CE 2023 - 2025 - costituiscono accantonamento prudenziale e potranno in seguito essere distribuite AASSRR per finalità pertinenti in materia di spesa per personale;

-l'aderenza ai limiti di spesa di cui al suddetto allegato, sarà oggetto di monitoraggio trimestrale, anche in funzione di eventuali adeguamenti;

-i predetti tetti di spesa, in relazione ai criteri di determinazione come sopra definiti, sono funzionali al rispetto del limite di spesa di cui all' art. 11 del D.L n. 35/2019 in relazione all'annualità 2023 e di cui all'art. 5 del D.L. 73/2024 in relazione alle annualità 2024 e 2025;

-pur garantito il rispetto a livello regionale dei limiti di spesa del D.L 35/2019 e del D.L. 73/2024, è necessario ed opportuno che le AA.SS.RR monitorino il rispetto, da parte di ciascuna di esse, del limite di spesa di cui all' art. 11 del D.L n. 35/2019 in relazione all'annualità 2023 ed il limite di cui all'art. 5 del D.L. 73/2024 in relazione alle annualità 2024 e 2025.

Preso atto che nelle more dell' accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.11, comma 3 del D.L. 35/2019 convertito nella L.n. 60/2019, nell'ambito dei processi di reinternalizzazione di servizi sanitari, per il quale le regioni possono ulteriormente incrementare i limiti di spesa di cui all'art.11, comma 1 del succitato Decreto Legge, di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in vigore del decreto in parola, eventuali costi di personale già in essere sono prudenzialmente considerati nei limiti del tetto di spesa. Si rimanda a eventuale successivo provvedimento deliberativo, sulla base dell'accordo con i Ministeri citati, l'approvazione delle schede progettuali di reinternalizzazione agli atti del Settore competente ed il conseguente adeguamento del tetto di spesa.

Ritenuto:

- di rinviare a eventuale successivo provvedimento deliberativo, sulla base dell'accordo con i Ministeri citati, l'approvazione delle schede progettuali di reinternalizzazione agli atti del Settore competente ed il conseguente adeguamento del tetto di spesa;

- di confermare che i processi di reinternalizzazione di cui alla D.G.R. n. 8-2933 del 5 marzo 2021 siano applicati nell'ambito dell'attuazione del Piano Straordinario del Personale Sanitario di cui alle succitate D.G.R. n. 1- 7225/2023/XI del 13 luglio 2023 e n. 2-7226/2023/XI del 13 luglio 2023, secondo quanto previsto con DGR 30-7328 del 31.07.2023 (rettificata, per mero errore materiale, con D.G.R. 4-7405 del 29.08.2023);

- di fornire alle Aziende del Servizio sanitario regionale le indicazioni per il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025 da adottarsi e trasmettersi entro il 16 gennaio 2025, secondo quanto indicato nell'allegato 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di indicare nelle date del 31 marzo 2025 e 30 giugno 2025 la scadenza per l'adozione e trasmissione rispettivamente del PTFP 2024-2026 e del PTFP 2025-2027, demandando a successivo provvedimento regionale l'approvazione delle indicazioni da fornire alle AASSRR per la stesura degli stessi e dei relativi tetti di spesa.

Nelle more dell'adozione, trasmissione e approvazione dei PTFP 2023-2025, le Aziende Sanitarie Regionali sono autorizzate a proseguire con il piano assunzionale programmato sulla base dei PTFP 2022-2024, annualità 2024, approvati con DGR 30-7328 del 31.07.2023 (rettificata, per mero errore materiale, con D.G.R. 4-7405 del 29.08.2023), tenuto conto inoltre dell'attuazione del Piano Straordinario del Personale Sanitario di cui alle D.G.R. n. 1- 7225/2023/XI del 13 luglio 2023 e n. 2-7226/2023/XI del 13 luglio 2023, nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti con il presente provvedimento e comunque nell'ambito dell'equilibrio economico finanziario aziendale.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto le risorse utilizzate dalle AASSRR per far fronte alle spese di personale che rientrano nei tetti di spesa di cui al presente provvedimento trovano copertura nel riparto del FSR indistinto.

Richiamate le seguenti disposizioni regionali:

- D.G.R. n. 23-2703 del 29 dicembre 2020 ad oggetto "Incremento dei fondi del salario accessorio del personale delle aziende ed enti del SSR ai sensi dell'art.11 del D.L.n.35/2020, convertito nella L.n. 60/2020 - Indicazioni attuative alle ASR ";

- D.G.R. n. 74-7371 del 31 luglio 2023 "Adeguamento dei fondi del salario accessorio del personale delle AASSRR ai sensi dell'art. 11 del D.L.n.35/2019, convertito nella L. n. 60/2019 – annualità 2022 – Presa d'atto esiti rilevazioni Direzione Sanità";

- D.G.R. n. 18-8224 del 26 febbraio 2024 "Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 7 febbraio 2020, n. 5-981 Disposizioni in materia di conferimento di incarichi dirigenziali sia di area Sanitaria che di area PTA".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

1. di confermare, nelle more della definizione del 10% dell'incremento del FSR 2024 rispetto al FSR 2023, i tetti di spesa del personale per gli anni 2023 e 2024 già approvati con D.G.R. n. 46-6202 del 7 dicembre 2022, così come modificata dalla D.G.R. 8-8255 del 4 marzo 2024, ed indicati per ciascuna ASR nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i tetti di spesa del personale per l'anno 2025, in via prudenziale e nelle more della definizione del 10% dell'incremento del FSR 2024 rispetto al FSR 2023 come indicati, per ciascuna ASR, nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. che l'allegato 1 alla presente deliberazione rappresenta, in distinte colonne e per ciascuno degli anni di riferimento, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico finanziario regionale e aziendale, la cornice economico - finanziaria invalicabile, con riguardo al fabbisogno di spesa sostenibile per risorse umane, e il Tetto del Personale che rientra nel vincolo di spesa regionale, secondo quanto previsto dall'art. 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 in relazione all'annualità 2023, ed in forza della previsione di cui all'art. 5 del Decreto-Legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 107, in relazione all'annualità 2024, 2025,. Le risorse di cui al medesimo allegato imputate alla GSA - CE 2023 – 2025 - costituiscono accantonamento prudenziale e potranno in seguito essere distribuite alle AASSRR per finalità pertinenti in materia di spesa per personale;
4. di disporre che le AA.SS.RR. adottano e trasmettono i PTFP 2023-2025 consolidati alla competente Direzione Regionale entro il 16 gennaio 2025, nel rispetto di quanto indicato nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di disporre che le AA.SS.RR. adottano e trasmettono i PTFP 2024-2026 e PTFP 2025-2027 consolidati alla competente Direzione Regionale entro, rispettivamente, il 31 marzo 2025 e 30 giugno 2025 nel rispetto delle indicazioni e dei tetti di spesa che saranno approvati con successivo provvedimento regionale;
6. di demandare a successivo provvedimento regionale l'approvazione delle indicazioni da fornire alle AASSRR per la stesura del PTFP 2024-2026 e del PTFP 2025-2027 e dei relativi tetti di

spesa;

7. di autorizzare le Aziende Sanitarie Regionali, nelle more dell'adozione, trasmissione e approvazione dei PTFP 2023-2025, a proseguire con il piano assunzionale programmato sulla base dei PTFP 2022-2024, annualità 2024, approvati con DGR 30-7328 del 31.07.2023 (rettificata, per mero errore materiale, con D.G.R. 4-7405 del 29.08.2023), tenuto conto inoltre dell'attuazione del Piano Straordinario del Personale Sanitario di cui alle D.G.R. n. 1-7225/2023/XI del 13 luglio 2023 e n. 2-7226/2023/XI del 13 luglio 2023, nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti con il presente provvedimento e comunque nell'ambito dell'equilibrio economico finanziario aziendale;
8. di stabilire che il Fabbisogno del personale 2025 e seguenti potrà essere rideterminato, in adeguamento a nuove condizioni maturate e/o in relazione ad eventuali successive modifiche normative;
9. di confermare che, ai fini del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio Regionale in materia di Risorse Umane in Sanità, istituito con la D.G.R. n. 1-7225/2023/XI del 13 luglio 2023, tutte le assunzioni, cessazioni e altre fattispecie di movimentazione di personale operante nelle Aziende Sanitarie Regionali siano tracciate tempestivamente nell'Applicativo Anagrafe regionale degli Operatori Sanitari (OPESSAN), così come stabilito con D.G.R. 30-7328 del 31.07.2023 (rettificata, per mero errore materiale, con D.G.R. 4-7405 del 29.08.2023);
10. di stabilire che le ASR monitorino il rispetto del limite di spesa di cui all'art. 11 D.L. 35/2019 e art. 5 D.L. 73/2024 e che l'aderenza ai limiti di spesa di cui al suddetto allegato, sarà oggetto di monitoraggio trimestrale, anche in funzione di eventuali adeguamenti;
11. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-538-2024-All\_1-ALLEGATO\_1\_-\_TETTI\_DI\_SPESA\_PERSONALE\_2023-2025.pdf



DGR-538-2024-All\_2-ALLEGATO\_2\_-\_TETTI\_DI\_SPESA\_PERSONALE\_2023-2025.pdf

2.



Allegato

---

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

TABELLA A/1

RISORSE UMANE\_Fabbisogno sostenibile per ASR

(Importo in EURO)

Enti del SSR	Fabbisogno di Spesa sostenibile per risorse Umane <sup>1</sup>	di cui personale 2023 che rientra nel vincolo di spesa rispetto al tetto del personale della spesa 2004 ridotto dell'1,4% storicizzata dal MEF		Fabbisogno di Spesa sostenibile per risorse Umane <sup>1</sup>	di cui personale 2024 che rientra nel vincolo di spesa rispetto al tetto del personale della spesa 2004 ridotto dell'1,4% storicizzata dal MEF		Fabbisogno di Spesa sostenibile per risorse Umane <sup>1</sup>	di cui personale 2025 che rientra nel vincolo di spesa rispetto al tetto del personale della spesa 2004 ridotto dell'1,4% storicizzata dal MEF	
		Anno 2023	Personale atteso soggetto a verifica regionale con i dati del conto annuale e dichiarazioni ASR		Anno 2024	Personale atteso soggetto a verifica regionale con i dati del conto annuale e dichiarazioni ASR		Anno 2025	Personale atteso soggetto a verifica regionale con i dati del conto annuale e dichiarazioni ASR
<b>GSA</b>	<b>6.271.776</b>	<b>6.271.776</b>	<b>6.271.776</b>	<b>3.541.294</b>	<b>3.541.294</b>	<b>3.541.294</b>	<b>3.541.294</b>	<b>3.541.294</b>	<b>3.541.294</b>
ASL 301 - Città di Torino	366.521.673	278.341.102	278.341.102	370.409.863	281.293.841	281.293.841	370.409.863	281.293.841	281.293.841
ASL 203 - TO3	228.501.672	177.892.851	177.892.851	230.838.818	179.712.363	179.712.363	230.838.818	179.712.363	179.712.363
ASL 204 - TO4	251.951.834	202.621.157	202.621.157	253.977.119	204.249.903	204.249.903	253.977.119	204.249.903	204.249.903
ASL 205 - TO5	140.919.186	113.794.513	113.794.513	143.257.472	115.682.716	115.682.716	143.257.472	115.682.716	115.682.716
ASL 206 - VC	123.871.253	94.914.864	94.914.864	125.787.573	96.383.221	96.383.221	125.787.573	96.383.221	96.383.221
ASL 207 - BI	114.372.329	86.051.286	86.051.286	115.173.465	86.654.044	86.654.044	115.173.465	86.654.044	86.654.044
ASL 208 - NO	109.005.748	86.346.508	86.346.508	110.112.758	87.223.401	87.223.401	110.112.758	87.223.401	87.223.401
ASL 209 - VCO	108.090.189	87.654.936	87.654.936	109.580.267	88.863.304	88.863.304	109.580.267	88.863.304	88.863.304
ASL 210 - CN1	228.746.725	179.669.125	179.669.125	230.405.666	180.972.140	180.972.140	230.405.666	180.972.140	180.972.140
ASL 211 - CN2	107.690.596	87.562.487	87.562.487	115.173.465	93.646.756	93.646.756	115.173.465	93.646.756	93.646.756
ASL 212 - AT	128.419.955	105.079.493	105.079.493	129.422.233	105.899.606	105.899.606	129.422.233	105.899.606	105.899.606
ASL 213 - AL	222.280.289	179.662.925	179.662.925	223.079.468	180.308.879	180.308.879	223.079.468	180.308.879	180.308.879
<b>TOTALE ASL</b>	<b>2.130.371.449</b>	<b>1.679.591.246</b>	<b>1.679.591.246</b>	<b>2.157.218.167</b>	<b>1.700.890.175</b>	<b>1.700.890.175</b>	<b>2.157.218.167</b>	<b>1.700.890.175</b>	<b>1.700.890.175</b>
Aso 904 - S.Luigi	79.931.396	63.159.019	63.159.019	81.452.256	64.360.750	64.360.750	81.452.256	64.360.750	64.360.750
Aso 905 - NO	168.696.974	144.182.475	144.182.475	177.981.298	152.117.631	152.117.631	177.981.298	152.117.631	152.117.631
Aso 906 - CN	134.579.746	105.408.250	105.408.250	136.969.386	107.279.912	107.279.912	136.969.386	107.279.912	107.279.912
Aso 907 - AL	137.698.693	115.702.272	115.702.272	139.408.321	117.138.799	117.138.799	139.408.321	117.138.799	117.138.799
Aso 908 - Mauriziano	106.425.632	86.410.609	86.410.609	109.972.091	89.290.100	89.290.100	109.972.091	89.290.100	89.290.100
Aso 909 - Città della Salute	538.864.153	449.876.012	449.876.012	540.125.347	450.928.933	450.928.933	540.125.347	450.928.933	450.928.933
<b>TOTALE ASO</b>	<b>1.166.196.594</b>	<b>964.738.638</b>	<b>964.738.638</b>	<b>1.185.908.699</b>	<b>981.116.124</b>	<b>981.116.124</b>	<b>1.185.908.699</b>	<b>981.116.124</b>	<b>981.116.124</b>
Azienda Sanitaria Zero	7.878.392	6.302.714	6.302.714	7.878.392	6.302.714	6.302.714	7.878.392	6.302.714	6.302.714
<b>TOTALE ENTI DEL SSR</b>	<b>3.310.718.211</b>	<b>2.656.904.373</b>	<b>2.656.904.373</b>	<b>3.354.546.552</b>	<b>2.691.850.307</b>	<b>2.691.850.307</b>	<b>3.354.546.552</b>	<b>2.691.850.307</b>	<b>2.691.850.307</b>
<b>Spesa personale 2004 meno 1,4 % incrementata ai sensi del DL 35/2019 in applicazione della DGR n.39-5493 del 03 agosto 2022 - non include Spesa Direzioni Generali</b>		<b>2.656.904.373</b>		<b>2.691.850.307</b>		<b>2.691.850.307</b>		<b>2.691.850.307</b>	

Dettaglio delle Voci di CE NSIS

RISORSE UMANE\_Tetto di spesa relativo alle annualità: 2023-2025

BA0570 - da privato - Medici SUMAI  
 BA1370 - Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici  
 BA1390 - Consulenze sanitarie da privato - Articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000  
 BA1400 - Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato  
 BA1410 - Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato  
 BA1420 - Indennità a personale universitario - Area sanitaria  
 BA1430 - Lavoro interinale - Area sanitaria  
 BA1440 - Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - Area sanitaria  
 BA1470 - Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università  
 BA1480 - Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende di altre Regioni (extra Regione)  
 BA1770 - Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici  
 BA1790 - Consulenze non sanitarie da privato  
 BA1800 - Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato  
 BA1810 - Indennità a personale universitario - Area non sanitaria  
 BA1820 - Lavoro interinale - Area non sanitaria  
 BA1830 - Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - Area non sanitaria  
 BA1860 - Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università  
 BA1870 - Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende di altre Regioni (extra Regione)

BA2120 - Costo del personale dirigente medico - Tempo indeterminato  
 BA2130 - Costo del personale dirigente medico - Tempo determinato  
 BA2140 - Costo del personale dirigente medico - Altro  
 BA2160 - Costo del personale dirigente non medico - Tempo indeterminato  
 BA2170 - Costo del personale dirigente non medico - Tempo determinato  
 BA2180 - Costo del personale dirigente non medico - Altro  
 BA2200 - Costo del personale comparto ruolo sanitario - Tempo indeterminato  
 BA2210 - Costo del personale comparto ruolo sanitario - Tempo determinato  
 BA2220 - Costo del personale comparto ruolo sanitario - Altro  
 BA2250 - Costo del personale dirigente ruolo professionale - Tempo indeterminato  
 BA2260 - Costo del personale dirigente ruolo professionale - Tempo determinato  
 BA2270 - Costo del personale dirigente ruolo professionale - Altro  
 BA2290 - Costo del personale comparto ruolo professionale - Tempo indeterminato  
 BA2300 - Costo del personale comparto ruolo professionale - Tempo determinato  
 BA2310 - Costo del personale comparto ruolo professionale - Altro  
 BA2340 - Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Tempo indeterminato  
 BA2350 - Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Tempo determinato  
 BA2360 - Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Altro

BA2380 - Costo del personale comparto ruolo tecnico - Tempo indeterminato  
 BA2390 - Costo del personale comparto ruolo tecnico - Tempo determinato  
 BA2400 - Costo del personale comparto ruolo tecnico - Altro  
 BA2430 - Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Tempo indeterminato  
 BA2440 - Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Tempo determinato  
 BA2450 - Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Altro  
 BA2470 - Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Tempo indeterminato  
 BA2480 - Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Tempo determinato  
 BA2490 - Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Altro  
 YA0020 - IRAP relativa a personale dipendente  
 YA0030 - IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente

## ALLEGATO 2

Indicazioni alle AASSRR per il Piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025:

- A) le AA.SS.RR. adottano e trasmettono i PTFP 2023-2025 consolidati alla competente Direzione Regionale, predisponendoli anche in funzione di quanto previsto nelle succitate D.G.R. n. 1-7225/2023/XI del 13 luglio 2023 e D.G.R. 2-7226 del 13 luglio 2023, ed altresì in relazione al fabbisogno incrementale di cui ai modelli territoriali ex D.M. 77/2022 (Case della Comunità, Centrali Operative Territoriali, Ospedali di Comunità, Unità di Continuità Assistenziali, Infermieri di Famiglia o di Comunità) **entro il 16 gennaio 2025**;
- B) nella determinazione del fabbisogno le aziende devono tener conto:
  - 1 per l'anno 2023, 2024 e 2025 (nel caso in cui dovessero intervenire proroghe normative sul punto) delle assunzioni di personale dipendente, dei rapporti di lavoro flessibile e degli incarichi di lavoro autonomo conferiti per la fase emergenziale con trascinamento residuo nella fase post-emergenziale;
  - 2 delle assunzioni a tempo indeterminato secondo quanto previsto dal D.L. 34/2020;
  - 3 dei servizi oggetto di reinternalizzazione (D.L. 35/2019, art.11, c. 3);
  - 4 dell'eventuale personale ESACRI/Ex Croce Rossa;
  - 5 dell'eventuale personale per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa;
  - 6 dell'eventuale personale di nuova assunzione destinato al fabbisogno incrementale di cui ai modelli territoriali ex. DM 77/2022 (Case della Comunità, Centrali Operative Territoriali, Ospedali di Comunità, Unità di Continuità Assistenziali, Infermieri di Famiglia o di Comunità) nei limiti definiti dal riparto relativo all'art. 1, comma 274 della L.234/2021, delineato tramite il succitato D.M. Salute 23 dicembre 2022, nonché nei limiti, per le componenti di competenza, delle risorse indistinte e finalizzate di cui alla Tab. B/1 della D.G.R. di riparto del Fondo Sanitario Regionale, in prossima deliberazione;
- C) nella quantificazione economica del tetto di spesa delle ASSRR di cui all'allegato 1 le AA.SS.RR. le aziende non devono tener conto:
  - 1 degli adeguamenti contrattuali di cui al C.C.N.L. 2019-2021 del 02 novembre 2022 - Comparto Sanità; al CCNL 2019-2021 del 23/01/2024 - AREA Sanità, al CCNL 2019-2021 del 16.07.2024 AREA Funzioni locali - PTA;
  - 2 dei costi incrementali omnicomprensivi, per il personale di nuova assunzione destinato al fabbisogno incrementale di cui ai modelli territoriali ex. DM 77/2022 (Case della Comunità, Centrali Operative Territoriali, Ospedali di Comunità, Unità di Continuità Assistenziali, Infermieri di Famiglia o di Comunità) nei limiti definiti dal riparto relativo all'art. 1, comma 274 della L.234/2021, delineato tramite il succitato D.M. Salute 23 dicembre 2022, nonché nei limiti, per le componenti di competenza, delle risorse indistinte e finalizzate di cui alla Tab. B/1 della D.G.R. di riparto del Fondo Sanitario Regionale, in prossima deliberazione;
  - 3 dei costi relativi alle assunzioni a tempo indeterminato e alle risorse dei fondi del trattamento accessorio del personale, determinate ai sensi del D.L. 35/2019, in relazione al personale assunto ai sensi del D.L. 34/2020;
  - 4 dei costi relativi all'eventuale personale ESACRI/Ex Croce Rossa;

- 5 delle risorse oggetto di riparto ex DGR 14-8535 del 6/5/2024 e ex D.D. 395 del 12/6/2024 (specificatamente individuate per l'attuazione dei commi da 218 a 222 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2024);
- 6 delle risorse destinate al riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso ex Legge 234/2021 art.1 comma 293, Legge 197/2022 e, s.m.i.,
- 7 dell'IVC ex Legge 213/2023 art. 1 commi 27 – 29;
- 8 delle risorse finalizzate alla valorizzazione del servizio e della presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria (L. 205/2017 art. 1 commi 435 – 435 bis);
- 9 delle risorse previste dalla Legge 145/2018 art. 1 commi 526 – 528 relative alla compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale.

Le ASR ne danno evidenza, con le modalità indicate dalle linee di indirizzo regionali; quanto ai servizi oggetto di reinternalizzazione, le relative risorse sono prudenzialmente da ricomprendere nel tetto di spesa assegnato a ciascuna Azienda Sanitaria in considerazione dell'attivazione, del rispetto e del buon esito delle procedure individuate con D.G.R. n. 8-2933 del 5 marzo 2021;

- o D) devono invece essere ricompresi nel tetto di spesa di cui all'allegato 1:
  - 1 i costi corrispondenti agli adeguamenti contrattuali di cui ai CC.NN.LL. 2016-2018 - Comparto Sanità 21.05.2018, Area Sanità 19.12.2019, Area Funzioni Locali - PTA 17.12.2020,
  - 2 i costi del personale delle ASR operante nelle strutture SAAPA e COQ, e l'eventuale ulteriore spesa di personale aziendale finanziata a carico del bilancio aziendale per nuove progettualità;
  - 3 l'incremento dei fondi del trattamento accessorio del personale, determinati ai sensi del D.L. 35/2019, ad esclusione di quanto indicato al punto c) 3);
  - 4 si consideri che, nell'allegato 1, le colonne "Fabbisogno di Spesa sostenibile per risorse umane" (A, B, C) rappresentano il tetto "generale" dell'Azienda, nel quale sono ricompresi gli incrementi contrattuali sino ai CCNNLL 2016-2018, le colonne "di cui personale rispetto al tetto del personale della spesa 2004 ridotto dell'1,4%" (A1, B1, C1) sono il parametro monitorato dal MEF il quale costituisce l'espresso vincolo ai sensi della normativa vigente.